



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Azioni di prevenzione e gestione per il contenimento dell'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa.			
_____ (SCALISI MARCO) _____ (CONSOLI VITO GR 30 00) _____ (V. CONSOLI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ (Onorati Enrica) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA _____ (D'Amato Alessio) _____ (R. Botti) _____ L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>20/05/2019 - prot. 317</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Azioni di prevenzione e gestione per il contenimento dell'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore alla Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali di concerto con l'Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 20 e all'allegato B;

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*;
- la legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., *Norme in materia di aree naturali protette regionali*;
- la legge Regione Lazio 16 marzo 2015, n. 4, *Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale*;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e ss.mm.ii.*;
- la legge regionale 2 maggio 1995, n.17, *Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 27 novembre 2015, n.676 con la quale è stata approvata la *Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n.29/97*;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n.428 con la quale sono stati approvati gli *Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche ed alla biodiversità nel Lazio*;
- Deliberazione della Giunta Regione Lazio 29 dicembre 2017, n. 942 relativa alla *Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie*;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale [...] e le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel regolamento del parco sono previsti eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dall'Ente parco o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente parco stesso;
- ai sensi dell'articolo 21 della legge n.157 del 1992, è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della predetta legge n.394 del 1991, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
- vi è la necessità di assicurare misure maggiormente efficaci in materia di prevenzione e gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica ed in particolare dai cinghiali;
- è necessario avviare azioni per prevenire il diffondersi della peste suina africana che, secondo quanto recentemente comunicato dall'EFSA, e riportato anche nell' *Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)* è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale per gli animali e che si diffonde, tra l'altro, tramite contatto con animali infetti, compreso il contatto tra suini che pascolano all'aperto e cinghiali selvatici;

RITENUTO

- necessario assicurare un coordinamento degli interventi posti in essere per la gestione e per il controllo del cinghiale sul territorio regionale, con l'obiettivo di conservare la biodiversità, la popolazione di cinghiali ed il ruolo ecologico della specie e, al tempo stesso, assicurare la realizzazione di azioni a difesa del territorio, delle attività agricole e della sicurezza ed incolumità pubblica;
- di dover dare attuazione prioritaria agli *Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche ed alla biodiversità nel Lazio*, approvati con Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n. 428;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa qui proposto all'allegato A, tra la Regione Lazio, Federparchi Lazio, Federazione Regionale Coldiretti Lazio e Legambiente Lazio, relativo alle *Azioni di prevenzione e gestione per il contenimento dell'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale*;

CONSIDERATA opportuna l'approvazione di detto schema di protocollo d'intesa;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lazio, Federparchi Lazio, Federazione Regionale Coldiretti Lazio e Legambiente Lazio, relativo alle *Azioni di prevenzione e gestione per il contenimento dell'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale*, al fine di addivenirne alla successiva stipula;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. approvare lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lazio, Federparchi Lazio, Federazione Regionale Coldiretti Lazio e Legambiente Lazio, relativo alle *Azioni di prevenzione e gestione per il contenimento dell'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale*.
2. di dare atto che il suddetto Protocollo d'intesa sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;
3. la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito <http://www.regione.lazio.it> alla pagina web "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. 33/2013.



PROTOCOLLO DI INTESA

AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'ECCESSIVA PRESENZA DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE

TRA

- ✓ **REGIONE LAZIO**, nella persona del Presidente Nicola Zingaretti
- ✓ **FEDERPARCHI LAZIO**, nella persona del Coordinatore Maurizio Gubbiotti
- ✓ **FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO**, nella persona del Presidente David Granieri
- ✓ **LEGAMBIENTE LAZIO**, nella persona del Presidente Roberto Scacchi

di seguito: *le Parti*

PREMESSO CHE:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali ed attività dell'uomo in molti contesti nazionali ed europei e che l'insorgere di tale criticità è anche legata all'incremento numerico dei cinghiali;
- in diverse aree del Paese la situazione determina gravi problematiche ed in alcuni contesti appare fuori controllo, al punto da rendere insostenibile la convivenza tra la specie e l'agricoltura, oltre a porre rischi concreti per l'incolumità pubblica e rappresentare una seria minaccia per la biodiversità;
- anche nel Lazio, coerentemente con quanto accade su scala nazionale, il fenomeno della diffusione di cinghiali (*Sus scrofa*) e di altre specie di ungulati sul territorio regionale e dei danni da questi prodotti risulta crescente ed ha assunto, nel tempo, una valenza economico – sociale;

- l'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale, oltre a determinare danni alle coltivazioni agricole, è causa di incidenti stradali e produce un pericolo per l'incolumità pubblica a causa dell'avvicinarsi degli stessi animali a centri abitati, nonché possibili disfunzioni ecosistemiche;
- l'incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie ha prodotto situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, creando l'esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti, resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana;
- occorre attenuare i conflitti sociali legati alla presenza del cinghiale prevedendo adeguate misure di prevenzione e di gestione, anche al fine di assicurare la sostenibilità e la riduzione del sistema danno-indennizzo;
- le problematiche connesse ad una eccessiva presenza del cinghiale nelle aree protette ed agli spostamenti degli animali da e verso le aree esterne circostanti rappresentano un aspetto cruciale, per la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini;
- si è sempre più convinti della necessità che le aree protette siano protagoniste di uno sviluppo territoriale nuovo, in particolare per il comparto agro-silvo-pastorale, nel quale le attività agro-silvo-pastorali siano un valore aggiunto per le aree protette e, nel contempo, queste ultime siano un'opportunità per l'agricoltura e la zootecnia che si sviluppa nei propri territori;
- come riportato nelle "Linee guida di ISPRA per la gestione del Cinghiale (*sus scrofa*) nelle aree protette": *"Il conflitto di interessi legato alla presenza del Cinghiale sul territorio, unitamente ad alcune obiettive difficoltà di ordine tecnico (connesse ad esempio alla stima quantitativa delle popolazioni), rende la gestione di questa specie particolarmente problematica. Il quadro della situazione è inoltre complicato da politiche di gestione spesso inadeguate e carenti sotto il profilo tecnico e organizzativo, che rispondono alle spinte localistiche o settoriali che di volta in volta si manifestano piuttosto che a una strategia di lungo respiro"*;
- nel medesimo documento è evidenziato che: *"aree protette e territorio cacciabile non sono entità separate da barriere invalicabili, ma un sistema ecologicamente continuo, spesso occupato dalle stesse popolazioni di Cinghiale"* e, ancora, che: *"l'assenza cronica di strategie di gestione della specie coordinate e condivise tra ambiti di caccia e di protezione, impedisce di fatto un'adeguata pianificazione della presenza del Cinghiale ed un controllo efficace degli impatti che esso esercita sulle attività antropiche. L'assenza di un coordinamento delle attività gestionali risulta determinante per la maggioranza delle aree protette italiane che, caratterizzate da dimensioni molto limitate (da alcune centinaia a poche migliaia di ettari), finiscono per risultare fortemente disperse all'interno del territorio cacciabile. In questi casi si instaurano dinamiche del tipo source-sink che comportano da un lato la pressoché totale inefficacia di eventuali interventi di controllo attuati solo all'interno dell'area protetta (sink), dall'altro la dipendenza delle fluttuazioni demografiche che si osservano all'interno delle aree protette dagli eventi gestionali che si attuano all'esterno (source)"*;
- nelle Linee guida citate viene ulteriormente evidenziato che: *"al fine di perseguire una riduzione tangibile dei danni all'agricoltura o agli ecosistemi attraverso i piani di controllo numerico si dovrebbe, almeno in linea teorica, conseguire la rimozione di un numero di animali pari o superiore all'incremento utile annuo della popolazione interessata.... Al contrario, l'attuazione di interventi di entità limitata e diluita su aree ampie rischia di raggiungere nel migliore dei casi, come unico risultato, una sorta di effetto placebo sul piano sociale. In generale è comunque ipotizzabile una*

prima fase nella quale i prelievi risultino massicci e concentrati nel tempo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ed una seconda fase, che potrebbe essere definita “di mantenimento”, che dovrebbe prevedere un prelievo annuale modulato sulla dinamica della popolazione;

- la persistenza e la diffusione del problema rendono necessario attivare ogni strumento utile a limitare al massimo la presenza e la circolazione di tali animali sul territorio regionale, con interventi coordinati e partecipati;

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*;
- la legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, *Norme in materia di aree naturali protette regionali*;
- la legge Regione Lazio 16 marzo 2015, n.4, *Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale*;
- l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154, che, se da un lato ha risolto alcune problematiche prevedendo, ad esempio, il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, dall'altro lato, ha lasciato insolute altre e più importanti questioni legate soprattutto alla mitigazione e alla prevenzione di danni alle attività agricole;
- la legge regionale 2 maggio 1995, n.17, *Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 27 novembre 2015, n.676 con la quale è stata approvata la *“Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n.29/97”*;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n.428 con la quale sono stati approvati gli *“Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche ed alla biodiversità nel Lazio”*;
- Deliberazione della Giunta Regione Lazio 29 dicembre 2017, n. 942, *Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie*;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, recante *Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: *"la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" e "le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica"*;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono previsti "[...] eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dall'Ente parco o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente parco stesso";
- ai sensi dell'articolo 21 della legge n.157 del 1992, è vietato a chiunque *"l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali"*;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della predetta legge n.394 del 1991, *"nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente"*;
- vi è la necessità di assicurare misure maggiormente efficaci in materia di prevenzione e gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica ed in particolare dei cinghiali, problema che costituisce una vera e propria emergenza su tutto il territorio e, in particolare, per le imprese agricole;
- è necessario assicurare un coordinamento degli interventi posti in essere per la gestione e per il controllo del cinghiale sul territorio regionale, con l'obiettivo di conservare la biodiversità, la popolazione di cinghiali ed il ruolo ecologico della specie e, al tempo stesso, assicurare la realizzazione di azioni a difesa del territorio, delle attività agricole e della sicurezza ed incolumità pubblica;
- è necessario avviare azioni per prevenire il diffondersi della peste suina africana che, secondo quanto recentemente comunicato dall'EFSA, e riportato anche nell' *Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)* è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale per gli animali e che si diffonde, tra l'altro, tramite contatto con animali infetti, compreso il contatto tra suini che pascolano all'aperto e cinghiali selvatici.

RITENUTO DI:

- dover dare attuazione prioritaria agli *“Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche ed alla biodiversità nel Lazio”*, approvati con Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n.428.

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. Al fine di armonizzare gli obiettivi di tutela e conservazione degli ecosistemi e di controllo della fauna selvatica con le finalità conservazionistiche di natura più complessiva assegnate alle diverse porzioni del territorio protetto, in un’ottica di compatibilità con le diverse forme di utilizzo e fruizione dell’ambiente naturale ed in attuazione della disciplina regionale vigente e degli *“Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche ed alla biodiversità nel Lazio”*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n.428, il presente Protocollo definisce azioni e modalità per realizzare interventi di contenimento dell’eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale, assicurando la conservazione delle specie e prevenendo e limitando rischi e danni per la biodiversità, la popolazione e le imprese agricole.
2. Ai fini di cui al comma 1, le azioni previste dal presente Protocollo si attuano nell’ambito del sistema delle aree protette regionali ed integrano le attività di prevenzione e di controllo già in essere, tramite controllo numerico ed altre forme di prelievo.
3. La sottoscrizione del presente Protocollo costituisce anche una opportunità per promuovere la collaborazione tra imprese, soggetti gestori, istituzioni, ambiente e territori, in modo da assicurare che le aree protette si configurino come laboratori per la realizzazione di progetti innovativi e per la valorizzazione e lo sviluppo della multifunzionalità agricola, coinvolgendo e rendendo protagonisti le imprese e le collettività che risiedono in tali aree.

Articolo 2

Attività di gestione, prevenzione e controllo

1. Gli interventi di prevenzione e controllo del cinghiale di cui al presente Protocollo non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuati mediante gli interventi di gestione attualmente in essere nelle aree protette regionali, compresi quelli riferibili a metodi ecologici, integrati con le seguenti azioni:
 - a) messa in opera di ulteriori adeguate misure di prevenzione, economicamente e tecnicamente attuabili nel contesto di riferimento;
 - b) attivazione di studi sperimentali per la valutazione dell’efficacia dell’attività di controllo numerico delle popolazioni e di prevenzione del danno;

- c) intensificazione delle attività di controllo numerico su tutto il territorio regionale, anche attraverso l'attivazione simultanea di tutte le modalità di intervento previste dalla DGR 676/2015 (attività di prelievo, tramite recinti o trappole);
 - d) semplificazione e velocizzazione dell'iter autorizzativo per i piani di controllo numerico della fauna selvatica nelle aree protette regionali;
 - e) alienazione, nel rispetto delle procedure definite al successivo art. 3 del presente Protocollo;
 - f) creazione di un sistema unico di raccolta dei dati georeferenziati sui danni da fauna nelle aree protette regionali;
 - g) realizzazione di un programma regionale di formazione e aggiornamento degli agricoltori operanti nelle aree protette regionali, al fine di incrementare le attività di controllo numerico in queste ultime, nonché in merito alle tecniche ed ai nuovi materiali utilizzati per la prevenzione del danno;
 - h) realizzazione di un programma regionale di formazione e di aggiornamento del personale operante nelle aree protette regionali in merito alle tecniche e ai nuovi materiali utilizzati per la prevenzione del danno, finalizzato al supporto del mondo agricolo;
 - i) realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata ad aumentare il livello di conoscenza da parte degli agricoltori operanti nelle aree protette regionali in merito alle modalità di accesso agli indennizzi dei danni e agli strumenti di prevenzione, nonché alle implicazioni del mutato quadro normativo europeo;
 - j) definizione di un registro centralizzato dei coadiutori ai piani di controllo nelle aree protette regionali finalizzato a garantire l'ottimizzazione dei prelievi nell'intero sistema delle aree protette regionali.
2. Le tecniche di controllo devono assicurare: selettività; minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale, anche al fine del benessere dell'animale; ridotto o nullo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi; coerenza tra sforzo profuso e risultati ottenuti; rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area protetta.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, dell'art. 22 della L.394/91, le attività di controllo sono effettuate dal personale dipendente delle Aree Protette o da persone, appositamente individuate e formate dai soggetti gestori, che opereranno in qualità di coadiutori ai piani di controllo. I coadiutori, che opereranno sotto il coordinamento del soggetto gestore, saranno scelti prioritariamente anche tra i proprietari, affittuari o conduttori di terreni agricoli situati nell'area stessa, nonché tra il personale in servizio nelle aziende agricole interessate.

Articolo 3

Destinazione dei capi catturati o abbattuti

1. Fermo restando quanto previsto dalla delibera della giunta Regionale 27 novembre 2015, n.676, i capi catturati o abbattuti, in qualità di coadiutori ai piani di controllo, dai proprietari, affittuari o conduttori (o dai loro dipendenti) dei terreni agricoli situati nelle aree interessate dalle attività di cui al presente Protocollo e che gestiscono una o più trappole sui propri terreni, restano, a titolo gratuito, come compensazione per la collaborazione prestata, nella disponibilità e responsabilità degli stessi, che se ne fanno carico nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria, faunistica e contabile.

2. Gli animali oggetto degli interventi di cui al presente articolo possono essere:

a) destinati alla cessione diretta come animali vivi presso gli istituti previsti dalla normativa vigente o alla macellazione, per commercializzazione o autoconsumo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti;

b) destinati all'allevamento, esclusivamente in aree recintate, presso gli istituti e le strutture aziendali previsti dalla normativa vigente agli scopi espressamente autorizzati;

c) conferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina autorizzato;

d) ceduti, per uso privato domestico con divieto di commercializzazione, al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento;

e) donati ad associazioni, ETS o ad altri organismi senza fine di lucro, previa verifica sanitaria e a condizione che siano utilizzati a scopo benefico;

f) gestiti in conformità alle procedure semplificate individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, la Regione definisce con le ASL sentite tutte le Parti, procedure semplificate ed omogenee per tutto il territorio, per la gestione degli aspetti sanitari inerenti i soggetti catturati o abbattuti in attività di controllo numerico nelle aree protette nonché per impianti mobili di macellazione, lavorazione e trattamento della selvaggina e per le verifiche di conformità sanitaria, anche mediante veterinari aziendali. Al fine di perseguire un'attuazione omogenea su tutto il territorio regionale del presente Protocollo, la Regione organizza, entro 60 giorni dalla sua definizione, gli incontri per l'illustrazione a tutte le ASL regionali delle procedure adottate.

4. Al fine di promuovere la filiera alimentare della carne di cinghiale e di prevenire e disincentivare speculazioni commerciali, nonché per assicurare una adeguata contrazione numerica della specie *Sus scrofa* nel territorio regionale, le strutture già riconosciute ai sensi del regolamento n.853/2004/CE sono considerate riconosciute altresì, ricorrendone i necessari presupposti ed in presenza dei requisiti richiesti dalla pertinente normativa in materia di igiene e sicurezza, come "*Centri di lavorazione della selvaggina*", così da consentire la bollatura delle carni riconosciute sane a seguito di ispezione sanitaria, con le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento n.854/2004/CE.

5. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, la somministrazione nell'ambito delle attività agrituristiche, fino a 3 capi al mese, effettuata dalla medesima azienda che abbia partecipato o che sia responsabile, in forma singola o associata, alle operazioni di cattura o di abbattimento di cui all'articolo 2 è disciplinata mediante procedure semplificate definite come dal comma 3 del presente articolo, dalla Regione e dalle ASL competenti, sentite le Parti.

Articolo 4

Impegni delle Parti

1. La Regione si impegna ad approvare tempestivamente le procedure necessarie all'attuazione del Protocollo. La Regione si impegna inoltre a semplificare e velocizzare l'iter autorizzativo per i piani di controllo numerico della fauna selvatica. La Regione si impegna altresì ad indicare o individuare adeguate forme di finanziamento per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Regione si impegna a porre in essere ogni iniziativa utile a consentire il raggiungimento di

accordi operativi con tutti gli Enti competenti, affinché si pervenga alla definizione di modalità operative omogenee sulle aree protette regionali.

2. La Regione si impegna, altresì, ad indicare o individuare adeguate forme di finanziamento per la realizzazione di progetti di sperimentazione di sistemi di prevenzione dei danni da cinghiale all'interno delle aree naturali protette che prevedano il monitoraggio della popolazione, l'acquisto del materiale per la prevenzione necessario per la sperimentazione, da concedere in comodato d'uso alle imprese agricole aderenti al progetto. La Regione si impegna altresì a promuovere, anche con gli strumenti del PSR:

- l'acquisto e l'operatività di impianti mobili di macellazione, trattamento e lavorazione delle carni, all'interno del complessivo e più ampio sviluppo della relativa filiera;
- la formazione degli operatori coinvolti, inclusi i coadiuvanti come definiti dall'art. 2, comma 3;
- la promozione di iniziative formative, divulgative e comunicative sulle funzioni e gli obiettivi del Protocollo e sulle ricadute positive in termini di sostenibilità e sviluppo ecologico.

3. Federparchi si impegna a dare la massima diffusione al presente Protocollo, diffondendolo attraverso i propri canali verso tutta la rete dei parchi ad essa afferenti, nonché alle comunità territoriali, promuovendone il pieno compimento nelle aree protette. Federparchi, ove necessario, coadiuva la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, nella verifica dello stato di attuazione del Protocollo nell'ambito del sistema delle aree protette del Lazio, con particolare riferimento alle procedure di indennizzo dei danni ed all'adozione di strumenti di prevenzione del danno. Federparchi si impegna, inoltre, a diffondere i contenuti ed i risultati del progetto come "buone pratiche" nell'ambito della rete nazionale delle aree protette.

4. La Federazione Regionale del Lazio Coldiretti, con la collaborazione delle Federazioni Provinciali Coldiretti, si impegna a dare la massima diffusione al presente Protocollo ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza agli organi competenti ed alle proprie imprese finalizzati alla corretta esecuzione ed applicazione dello stesso. La Federazione Regionale del Lazio Coldiretti si impegna, inoltre, a favorire la partecipazione degli agricoltori residenti nelle aree protette regionali alle attività di formazione previste dal progetto, propedeutiche alla partecipazione attiva all'attività di controllo numerico e all'adozione di strumenti di prevenzione sui propri terreni, anche a seguito di propria iniziativa, come previsto dalle normative europee.

5. Legambiente Lazio, in collaborazione con i circoli diffusi su tutto il territorio del Lazio, si impegna a dare la massima diffusione al presente Protocollo, ampliandone la capacità, la conoscenza e lo sviluppo, anche con la formazione diretta e indiretta della cittadinanza sulla qualità ecosistemica dello stesso. Si impegna altresì a realizzare iniziative formative, divulgative e comunicative che illustrino la valenza positiva del Protocollo anche dal punto di vista ecologico e in termini di sostenibilità.

Articolo 5

Durata e monitoraggio

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale. Le parti si riservano sin d'ora, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far reciprocamente pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

2. È costituito tra le Parti un Comitato di monitoraggio e coordinamento per la verifica, almeno annuale, dell'efficacia del presente Protocollo. Il predetto Comitato può apportare le modifiche eventualmente necessarie. Il Comitato è composto:

- dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
- da un rappresentante individuato dalla Federparchi Lazio;
- da un rappresentante individuato dalla Federazione Regionale Coldiretti Lazio;
- da un rappresentante individuato da Legambiente Lazio.

Roma, li __/__/____

Per la Regione Lazio

Per Federparchi Lazio

Per la Federazione Regionale Coldiretti Lazio

Per Legambiente Lazio
